

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Pontinova / EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)(Causa T-76/19) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo pontinova – Marchio nazionale denominativo anteriore PONTI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Pubblico di riferimento – Somiglianza tra i servizi – Somiglianza tra i segni – Valutazione globale del rischio di confusione»)

(2020/C 215/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pontinova AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: L. Röh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ponti & Partners, SLP (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2018 (procedimento R 566/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ponti & Partners e la Pontinova.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pontinova AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 122 dell'1.4.2019

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — SolNova / EUIPO — Canina Pharma (BIO INSECT Shocker)(Causa T-86/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2020/C 215/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SolNova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SolNova e la Canina Pharma.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi», compresi nella classe 1, e i «[d]isinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell'uomo; parassitocidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; spray medicamentosi; spray antibatterici; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; vaccini veterinari; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria», appartenenti alla classe 5.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Canina Pharma GmbH supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla SolNova AG dinanzi al Tribunale nonché le spese indispensabili da essa sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
- 4) La SolNova supporterà la metà delle proprie spese dinanzi al Tribunale.
- 5) L'EUIPO supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 122 dell'1.4.2019.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Koenig & Bauer/EUIPO (we're on it)

(Causa T-156/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo we're on it – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 215/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Koenig & Bauer AG (Würzburg, Germania) (rappresentanti: B. Reinisch, B. Sorg e M. Ringer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 gennaio 2019 (procedimento R 1027/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo we're on it come marchio dell'Unione europea.